



COMUNE DI MASSAZZA

PROVINCIA DI BIELLA

Via Castello n.3 - 13873 MASSAZZA

P. Iva: 01394840027

C. Fisc. 81005450028 *Tel. 0161/852206 - Telefax 0161/852059*

Sito Internet: <http://www.comunemassazza.it> – **Indirizzo di posta elettronica:** massazza@ptb.provincia.biella.it

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

SOMMARIO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Oggetto e ambito di applicazione

Art.2 Definizioni

TITOLO II

NORME DI COMPORTAMENTO

Capo I Sicurezza urbana e pubblica incolumità

Art.3 Sicurezza urbana e pubblica incolumità

Art.4 Prevenzione dei danneggiamenti

Art.5 Lancio di sassi e altri oggetti, di liquidi, e uso di mezzi recanti molestia

Art.6 Pericolo di incendi, esalazioni moleste

Art.7 Accensioni pericolose e lancio di oggetti accesi

Art.8 Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici

Art.9 Trasporto di oggetti pericolosi

Art.10 Sicurezza degli edifici e delle aree private - rimozione della neve

Art.11 Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri

Art.12 Conduzione sicura e custodia di cani e altri animali

Art.13 Frequentazione di spazi pericolosi per l'incolumità individuale

Capo II Convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro

Art.14 Convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro

Art.15 Comportamenti contrari al decoro e al quieto vivere

Art.16 Attività proibite e uso del suolo pubblico

Art.17 Esecuzione giochi in luogo pubblico

Art.18 Recinzione e manutenzione terreni

Art.19 Tende, luci, insegne, mostre, vetrine, targhe e monumenti

Art.20 Decoro dei fabbricati scritte sui muri

Art.21 Giardini, parchi, aree verdi e fontane

Art.22 Corsi d'acqua

Capo III Pubblica quiete e tranquillità delle persone

Art.23 Pubblica quiete e tranquillità delle persone

Art.24 Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo

Art.25 Rumori o schiamazzi per le strade

Art.26 Disturbo alla pubblica quiete procurato da animali

Capo IV Mestieri e attività lavorative

Art.27 Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa

Art.28 Negozi per soli adulti

Art.29 Obbligo di vendita merci esposte e dell'uso dei bagni

Art.30 Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dai negozi o per strada

Art.31 Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del Comune

Art.32 Mestieri ambulanti e artisti di strada

Art.33 Pubblici trattenimenti e spettacoli viaggianti

Art.34 Raccolta stracci

Art.35 Locali di noleggio di velocipedi, cavalli, imbarcazioni

Art.36 Conduzione di veicoli a trazione animale

Art.37 Volantinaggio e distribuzione di oggetti

TITOLO III

MEDIAZIONE SOCIALE, EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' E ASSISTENZA ALLE PERSONE

Art.38 Mediazione sociale e educazione alla legalità

Art.39 Accompagnamento di persone in difficoltà e minori

Art.40 Trattamenti sanitari obbligatori e accertamenti sanitari obbligatori

TITOLO IV

SANZIONI, PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

Capo I Sanzioni e provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori

Art.41 Sistema sanzionatorio

Art.42 Sanzioni

Art.43 Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori e ai locali ove si esercitano
le attività autorizzate

Art.44 Segnalazioni o reclami

Capo II Procedura di rimessa in pristino

Art.45 Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità

Art.46 Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata
attuabilità

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Oggetto e ambito di applicazione

1 Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento e delle norme di legge, l'insieme delle misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo gli illeciti che possano recare danni o pregiudizi alle persone e regolando il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale, al fine di tutelare la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro ambientale, la qualità della vita dei cittadini ed in particolar modo dei soggetti deboli, degli anziani, dei bambini, dei disabili e dei soggetti comunque svantaggiati.

Il presente regolamento è espressione della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune dall'art.158 c.2 del D.Lgs.31/03/1998 n.112.

2 Per polizia amministrativa locale si intende l'insieme delle misure dirette a consentire a tutta la popolazione cittadina l'esercizio dei propri diritti e a evitare danni o pregiudizi a persone fisiche e giuridiche e alle cose nello svolgimento delle attività relative alle materie nelle quali il Comune esercita le competenze attribuite dalla legge, senza che siano lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica come definiti all'art.159 c.2 del D.Lgs.31/03/1998 n.112.

3 Il presente regolamento, per il perseguimento dei fini di cui al comma 1 e 2, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) sicurezza urbana e pubblica incolumità;
- b) convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro;
- c) pubblica quiete e tranquillità delle persone;
- d) disciplina dei mestieri e delle attività lavorative;
- e) mediazione sociale, educazione alla legalità e assistenza alle persone.

4 Il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale.

5 Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "regolamento" senza alcuna specifica, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.

Art.2 - Definizioni

1 Ai fini del perseguimento degli scopi di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, si definisce:

- a) sicurezza urbana e pubblica incolumità: l'insieme delle precauzioni adottate per preservare la collettività cittadina da situazioni anche di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità, nonché l'insieme delle misure atte a prevenire i fenomeni di illegalità diffusa e di degrado sociale;
- b) convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro: tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli atti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate;
- c) pubblica quiete e tranquillità delle persone: la tranquillità e la pace della vita dei cittadini, anche singoli, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;
- d) disciplina dei mestieri e delle attività lavorative: la disciplina dei mestieri ambulanti di qualsiasi tipo, delle attrazioni, dei trattenimenti e degli spettacoli viaggianti, di alcuni aspetti relativi alle attività commerciali, artigianali e industriali, nonché ogni altra attività lavorativa esercitata in qualsiasi forma, fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia. È mestiere ambulante l'attività effettuata su area pubblica e consistente in un servizio ai passanti, che può comprendere la custodia o il noleggio di cose o animali, la piccola estetica che non comporti alcun rischio per la salute e l'incolumità fisica, l'abbigliamento e la pulizia della persona e delle cose, ovvero le dimostrazioni e l'esercizio d'arte, di ballo e di recitazione, di abilità, di piccolo intrattenimento o spettacolo anche musicale tramite esibizione personale e produzione di opere dell'ingegno a carattere creativo, a scopo di lucro con raccolta di offerte o tariffa, ma senza vendita di merce; è

inoltre attività di strada quella svolta da astrologi, da fotografi e da coloro che realizzano video e DVD;

e) mediazione sociale, educazione alla legalità e assistenza alle persone: per mediazione sociale si intende l'attività volta a favorire l'integrazione, la convivenza civile e la bonaria risoluzione dei conflitti; per educazione alla legalità si intendono le azioni che il comune intraprende per affermare la cultura del rispetto delle norme di convivenza, informando i cittadini soprattutto in giovane età e prevenendo la commissione degli illeciti negli spazi pubblici; per assistenza alle persone s'intende il sostegno delle persone malate o disperse, indigenti o in situazioni di marginalità, ovvero l'attività volta al sostegno dei minori non accompagnati.

TITOLO II - NORME DI COMPORTAMENTO

CAPO I - SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITÀ'

Art.3 – Sicurezza urbana e pubblica incolumità

1 Il Comune garantisce l'equo esercizio dei diritti individuali, la tutela della sicurezza e l'incolumità dei cittadini, la libera fruizione degli spazi pubblici ed il diritto di accesso ai medesimi.

2 Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare pericolo per l'incolumità delle persone, per le loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione, essere motivo di spavento o turbativa per le stesse, o renderle vittime di molestie o disturbo.

3 Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali, al fine di prevenire alterchi o situazioni di conflitto che possano cagionare pericolo per l'incolumità pubblica, e soltanto nel caso in cui possano ricorrere tali condizioni, è fatto divieto a chiunque sia in stato di ubriachezza, di frequentare luoghi di ritrovo pubblici o aperti al pubblico, o strade particolarmente affollate.

4 I gestori dei locali destinati ad attività lavorative come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, circoli privati, o attività di servizio al pubblico o altro luogo di ritrovo, ove si determini l'aggregazione di un numero considerevole di persone all'interno o all'esterno dei locali stessi, che causano disturbi, disagi o pericoli col loro comportamento, hanno l'obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti, anche intervenendo sul nesso di causalità fra l'attività lavorativa interna ed i disagi in strada, ad esempio tenendo accostate le porte di accesso per limitare i contatti fra interno ed esterno del locale, interrompendo l'attività nelle occupazioni di suolo pubblico esterne, facendo opera di persuasione attraverso proprio personale che assolvano a questa funzione. È fatto obbligo ai gestori dei locali suddetti al termine dell'orario dell'attività nelle occupazioni di suolo pubblico concesse al locale e nelle immediate adiacenze dello stesso di eliminare ogni causa di sporcizia o di imbrattamento riconducibile agli avventori o clienti del proprio locale.

5 L'amministrazione comunale, a seguito di violazione rilevata ai sensi del comma 4, può ridurre l'orario di apertura di singoli locali e in caso di persistenza di fenomeni di disagio può applicare il disposto di cui all'art.43.

6 E' fatto inoltre divieto di intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone con ridotta mobilità occupando gli spazi destinati ai disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i corrimano delle gradinate, i percorsi per non vedenti. Gli uffici pubblici, nell'autorizzare o consentire attività, eventi, spettacoli, impongono prescrizioni che tengono conto di quanto sopra.

Art.4 – Prevenzione dei danneggiamenti

1 Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, ogni frequentatore di luoghi pubblici ha l'obbligo di non imbrattare, diminuire la funzionalità né recare danno, col proprio comportamento anche colposo, alle strade e alle aree e spazi comuni, agli edifici, ai ponti, alle attrezzature e arredi o veicoli pubblici, ai monumenti, e quant'altro sia posto alla fruizione della comunità o lasciato alla pubblica fede.

2 È proibito entrare o salire sui monumenti, superare le recinzioni apposte dall'Autorità, entrare anche parzialmente in vasche e fontane pubbliche o gettarvi o immergervi oggetti.

3 È comunque proibito collocare su muri, lampioni, recinzioni, barriere di protezione di monumenti o altri elementi di arredo urbano o altri manufatti oggetti di ricordo, fotografie, manifesti, scritti e disegni, striscioni e simili, tranne nei casi espressamente autorizzati.

4 È proibito altresì collocare, appoggiare, legare i velocipedi su: barriere di protezione di monumenti, altri elementi di arredo urbano qualora rechi intralcio alla circolazione pedonale e

carrabile, altri manufatti prospicienti immobili di rilevante valore architettonico, salvo nei luoghi espressamente consentiti.

Art.5 - Lancio di sassi e altri oggetti, di liquidi, e uso di mezzi recanti molestia

1 È fatto divieto lanciare sassi o altri oggetti, sostanze o liquidi in luogo pubblico o privato, anche al di fuori delle strade, mettendo in pericolo o bagnando o imbrattando le persone o le aree pubbliche recando fastidio a chiunque.

Art.6 – Pericolo di incendi, esalazioni moleste

1 In tutto il centro abitato è fatto divieto di bruciare foglie, sterpi e qualsiasi altro materiale. Al di fuori del centro abitato è possibile effettuare tali accensioni solo nell'esercizio di attività agricole, secondo le specifiche disposizioni emanate dall'amministrazione comunale e comunque in condizioni di sicurezza tali da non costituire pericolo di incendio.

2 È parimenti vietato compiere atti o detenere materiale che possa costituire pericolo di incendio anche per edifici o aree private, fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi.

3 È fatto inoltre divieto a chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività, lavorativa o meno, di produrre esalazioni moleste verso luoghi pubblici o privati.

Art.7 – Accensioni pericolose e lancio di oggetti accesi

1 È fatto divieto per chiunque di effettuare accensioni pericolose con energia elettrica, fuochi o in altro modo, esplodere petardi, gettare oggetti accesi, in luoghi pubblici o privati, o non adibiti allo scopo o non autorizzati.

Art.8 – Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici

1 Ogni verniciatura fresca prospiciente la pubblica via o aree frequentate qualora sia potenzialmente a contatto con i passanti, dovrà essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare nocumento ad alcuno.

2 Gli *offendicula* ed ogni manufatto o attrezzatura esposta al potenziale contatto con il pubblico dovrà essere installata o posizionata o protetta in modo da non causare pericolo per la collettività.

3 È proibito eseguire sulle soglie delle abitazioni e dei fondi, o sui davanzali delle finestre, o su terrazze e balconi, lavori o comunque altre opere che in qualsiasi modo rechino molestia a chiunque o mettano in pericolo la pubblica incolumità.

Art.9 - Trasporto di oggetti pericolosi

1 Fatte salve le disposizioni previste da leggi statali e regionali, è fatto divieto di trasportare, caricare e scaricare anche a mano, senza le opportune precauzioni, vetri, ferri, bastoni appuntiti, spranghe ed ogni altro oggetto che potrebbe causare in determinate situazioni, pericolo per la collettività.

Art.10 – Sicurezza degli edifici pubblici o privati – edilizia residenziale pubblica

1 Ferme restando le disposizioni del Regolamento edilizio comunale, è fatto obbligo di mantenere ogni edificio, pubblico o privato, e le sue pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, cadute, allagamenti.

2 Gli edifici privati devono essere mantenuti in sicurezza per quanto riguarda il peso degli arredi e dei depositi e la tipologia degli oggetti detenuti, dal punto di vista igienico e della prevenzione incendi e della stabilità degli immobili.

3 È fatto obbligo ai gestori, agli affittuari o a chi abbia la disponibilità degli edifici o ne sia responsabile, di eliminare la neve caduta sui tetti, sulle terrazze e sui davanzali, qualora possa essere causa di pericolo, e di rimuoverla dal marciapiede nella parte prospiciente gli ingressi del domicilio privato o dei locali in uso ad attività lavorative.

4 L'installazione di macchinari a motore a scopo lavorativo deve essere fatta a regola d'arte e secondo la normativa vigente, anche al fine di non produrre vibrazioni o rumori fastidiosi per i vicini.

5 È fatto divieto dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari. A seguito di tale violazione potranno sempre essere sequestrati i macchinari e le attrezzature. Il Sindaco può ordinare a mezzo di specifica ordinanza lo sgombero dei locali o parte di essi. Analogamente si procede per i locali abusivamente adibiti a dimora non essendo destinati a tale uso, ovvero abitati da un numero eccessivo di persone, tale da pregiudicare la sicurezza o l'igiene di persone e cose.

6 In caso di non utilizzo degli edifici, gli stessi dovranno essere comunque mantenuti in sicurezza e secondo i principi di decoro. Si dovranno inoltre attuare tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso.

7 La Polizia Municipale effettua i controlli richiesti dagli uffici competenti o d'iniziativa, per verificare il corretto uso e la titolarità degli occupanti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, allontanando eventuali abusivi ed eseguendo i provvedimenti di decadenza o sgombero. Chiunque non consenta l'accesso alla Polizia Municipale per i controlli di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 42 c.6.

Art.11 - Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri

1 È fatto obbligo di fissare adeguatamente e con tutte le debite cautele, infissi, vasi e ogni altro oggetto sospeso su aree pubbliche o private, al fine di garantire la sicurezza per tutte le persone.

2 Nei luoghi pubblici o privati, è fatto inoltre divieto di produrre lo stillicidio di acqua o altri liquidi, con eccezione per le aree agricole e i giardini, ovvero causare la caduta di terra o l'emissione di polveri, anche sbattendo tappeti, tovaglie e simili.

Art.12 – Conduzione sicura e custodia di cani e altri animali

1 Fatte salve le norme penali e le norme statali e regionali in materia di animali per la tutela degli animali, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso o passaggio condominiale, è fatto obbligo ai detentori di cani di utilizzare il guinzaglio e, qualora gli animali possano determinare danni o disturbo o spavento, anche apposita museruola. In ogni caso i cani devono essere tenuti in modo da non aggredire o recare danno a persone o cose, né da poter oltrepassare le recinzioni invadendo, incustoditi, luoghi pubblici o privati. Si considerano come privi di museruola i cani che, sebbene ne siano muniti, riescano a mordere.

2 Il possesso e la conduzione di cani pericolosi, appartenenti alle razze elencate in provvedimenti appositi emanati da autorità nazionali, regionali, provinciali e comunali, è vietato ai soggetti elencati negli stessi provvedimenti, nonché ai minorenni, ai soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno, agli interdetti e agli inabilitati per infermità. È parimenti vietato l'addestramento dei cani suddetti inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività, ovvero sottoporli a doping, così come definito all'articolo 1 commi 2 e 3 della legge 14 dicembre 2004 n° 376. Chiunque possieda un cane di cui sopra ha comunque l'obbligo di stipulare un'adeguata polizza assicurativa specifica per danni causati a terzi dal cane stesso. In caso di mancata stipula della polizza il cane è soggetto a sequestro amministrativo e sarà restituito al proprietario una volta che la polizza sia stata stipulata e attivata. Per la durata del sequestro l'Amministrazione si prenderà cura delle condizioni di salute dell'animale.

Per la conduzione dei cani sopra descritti in luogo pubblico o aperto al pubblico e luoghi condominiali dove non sia disposto altrimenti, è fatto obbligo di utilizzare sempre il guinzaglio di lunghezza non superiore a 2 metri e la museruola integrale, a eccezione dei cani appartenenti agli organi di polizia e di protezione civile impiegati nei servizi d'istituto.

3 È vietato impedire o intralciare in qualsiasi modo gli addetti all'accalappiamento di cani nell'esercizio delle loro funzioni.

4 Chiunque detiene a qualsiasi titolo animali, di qualsiasi razza o specie, ha l'obbligo di adottare tutte le cautele affinché non procurino disturbo o danno o spavento a persone o cose, e siano sottoposti in ogni momento alla sua custodia.

5 In luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso è vietato condurre cani o altri animali non detenendo le attrezzature o gli strumenti opportuni per contenere o rimuovere gli escrementi, ovvero omettendo di raccogliere immediatamente gli escrementi stessi qualora vengano depositati in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso, ad eccezione dei non vedenti con cani guida.

Art.13 – Frequentazione di spazi pericolosi per l'incolumità individuale

1 È fatto divieto di salire su inferriate, cancellate, e altri luoghi dai quali si possa essere causa di fastidio o danno ai passanti.

2 È vietato salire, sostare o camminare, collocare oggetti di qualsiasi specie, senza giustificato motivo, su tetti, cornicioni, inferriate, cancellate e simili, spallette di fiumi e torrenti, pigne dei ponti, o ogni altro luogo che costituisca pericolo per la propria o altrui incolumità.

CAPO II - CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITA', IGIENE E PUBBLICO DECORO

Art.14 – Convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro

1 Il Comune garantisce la civile convivenza attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio al fine di tutelare i necessari requisiti di igiene e pubblico decoro che rappresentano presupposti indispensabili per consentire ad ogni cittadino eguali condizioni di vivibilità. La Polizia Municipale, nei casi di contrasto o conflitto sociale, ricerca e propone soluzioni di mediazione tra le diverse esigenze.

2 Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare turbamento all'ordinata convivenza civile, recare disagio o essere motivo di indecenza.

3 Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nei Regolamenti comunali di igiene e smaltimento dei rifiuti, è fatto divieto a chiunque di pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato. In particolare è vietato abbandonare o depositare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette e qualsiasi altro oggetto anche di piccolo volume.

4 È fatto divieto di tenere animali in modo da causare sporcizia, odori nauseanti o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene e al pubblico decoro a luoghi pubblici e a private dimore.

Art.15 - Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere

1. Fatte salve le maggiori sanzioni del Codice Penale, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso sono vietati i seguenti comportamenti:

a) compiere atti che possano offendere la pubblica decenza tra cui soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati, compiere atti di pulizia personale od esibire parti intime del corpo in luoghi pubblici o aperti al pubblico, esercitare la prostituzione con abbigliamento e atteggiamento non rispondente ai canoni della pubblica decenza; stazionando in luoghi prospicienti i luoghi di culto, gli edifici pubblici o di uso pubblico e lungo le strade abitate;

b) esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo. La Polizia Municipale può allontanare i trasgressori, ferma restando la possibilità di sequestrare i veicoli e le attrezzature utilizzate, ai sensi dell'articolo 42; può far abbattere e rimuovere le occupazioni o i ripari di fortuna utilizzati;

c) visitare i luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti indossando indumenti o compiendo atti o assumendo comportamenti che non siano consoni alla dignità dei luoghi;

- d) sdraiarsi sul suolo pubblico, sui gradini dei monumenti e dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti tranne che nei casi previsti dalle singole ordinanze, sulle panchine, sulla soglia degli edifici prospicienti la pubblica via, ovvero bivaccare, mangiare, bere o dormire in forma palesemente indecente o occupando, con sacchetti o apparecchiature il suolo pubblico;
- e) avere atteggiamenti e comportamenti fastidiosi o pericolosi nei confronti degli altri nelle strade pubbliche o ad uso pubblico, recando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare, come sdraiarsi per terra sul marciapiede o avvicinarsi ai veicoli in circolazione, ovvero causando disturbo alle persone presenti presso le abitazioni o vicino agli ospedali; tutto ciò anche effettuando questua con o senza raccolta firme e vendendo merci o offrendo servizi quali la pulizia o il lavaggio di vetri o fari o altre parti di veicoli. È in ogni caso vietato utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio: gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati a cura degli organi di polizia;
- f) vendere o offrire merci o servizi con grida o altri comportamenti molesti, ovvero davanti agli ingressi degli ospedali;
- g) lavare i veicoli, lavare o strigliare animali;
- h) somministrare qualunque tipo di alimento a uccelli selvatici e in particolare a piccioni (*columbia livia domestica*) presenti allo stato libero sul territorio comunale, a eccezione delle aree agricole o nei luoghi autorizzati dall'amministrazione comunale;
- i) abbandonare alimenti destinati ad animali;
- j) far bere animali direttamente dall'erogatore di fontane pubbliche a uso potabile;
- k) spostare, sporcare o rendere inservibili i cassonetti e le campane per la raccolta generica odifferenziata dei rifiuti urbani.

Art.16 – Attività proibite e uso del suolo pubblico

1 Ogni occupazione del suolo e dell'area pubblica, anche nelle aree di pubblico uso, deve essere autorizzata dal Comune, fatte salve le disposizioni contenute nel Codice della Strada e nell'apposito Regolamento delle occupazioni degli spazi e aree pubbliche, e deve essere svolta nel rispetto delle prescrizioni stabilite.

2 Sul suolo e sull'area pubblica o di pubblico uso, è proibita ogni attività che lo deteriori o ne diminuisca il decoro, ovvero rechi disagio o pericolo alla collettività, come ad esempio:

- a) in prossimità degli edifici scolastici e degli uffici pubblici, esercitare il commercio in forma itinerante ovvero detenere articoli e merci da vendere contenuti in borse, cartelle o altri contenitori, che per quantità e qualità non costituiscano il normale acquisto personale e siano sprovvisti dei regolari documenti e ricevute contabili;
- b) effettuare qualsiasi mestiere o attività, professionale o non, come riparare o provare veicoli, riparare mobili, spaccare legna o compiere altre attività simili, senza specifica autorizzazione;
- c) pulire gli utensili, attrezzi, o altri oggetti;
- d) lavare le soglie, le finestre, le mostre e le vetrine delle attività lavorative al di fuori dell'orario compreso tra le ore 20.00 e le ore 10.00.

Art.17 - Esecuzione di giochi in luogo pubblico

1 Sul suolo e sull'area pubblica o di pubblico uso è consentito eseguire giuochi con espresso divieto di recare pericolo a cose o persone. La Polizia Municipale può intervenire e impartire prescrizioni nell'interesse della sicurezza dei partecipanti, della collettività e per la tutela delle cose pubbliche e private. È sempre consentito giocare negli spazi appositamente predisposti.

2 I giochi organizzati da più persone, con o senza l'utilizzo di strutture fisse o mobili, sono consentiti solo previa autorizzazione nella quale siano inserite le prescrizioni relative all'uso del suolo pubblico e a ogni altro accorgimento ritenuto opportuno.

Art.18 - Recinzione e manutenzione terreni

1 Ogni terreno deve essere tenuto in ogni momento in buone condizioni di manutenzione e decoro da parte di chi ne ha la disponibilità, con particolare riguardo alle sterpaglie e in condizioni igieniche buone allo scopo di prevenire il proliferare di animali sgraditi o portatori di malattie.

2 I proprietari di terreni all'interno del centro abitato come delimitato ai sensi del Codice della Strada hanno l'obbligo di custodirli, anche con l'eventuale uso di apposite recinzioni, in modo tale da controllare l'accesso degli estranei e inibire lo scarico dei rifiuti.

3 Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni causando danno o pericolo.

4 È fatto inoltre obbligo di mantenere l'eventuale manto erboso a un livello di altezza tale da non essere potenzialmente causa di incendi o di depositi di rifiuti.

5 Ai fini di salvaguardare la pubblica incolumità nelle recinzioni, i proprietari devono evitare l'uso di materiali pericolosi in sé o per come sono utilizzati.

Art.19 - Tende, luci, insegne, mostre, vetrine, targhe e monumenti

1 Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento edilizio, dal Regolamento sui mezzi pubblicitari e le insegne, nonché dalle apposite ordinanze sulla installazione delle tende, la collocazione o la modificazione di fari, luci, lanterne, tende, targhe, bacheche, bandiere e simili, non costituenti mezzo pubblicitario, è soggetta a autorizzazione comunale.

2 È vietato lasciare in stato di fatiscenza o sporcizia gli oggetti e arredi di cui sopra, che dovranno essere puliti e mantenuti in buono stato. In caso di inosservanza del presente obbligo decade il titolo autorizzatorio.

3 Ogni monumento, tabernacolo, targa o lapide commemorativa deve essere appositamente autorizzato dal Comune.

4 L'Amministrazione comunale potrà apporre ai fabbricati, anche di proprietà privata, impianti per l'illuminazione pubblica, cartelli per la denominazione delle vie o per la circolazione stradale o altri oggetti di pubblica utilità nei luoghi ritenuti più convenienti o adatti.

Art.20 - Decoro dei fabbricati e scritte sui muri

1 Ferme restando le disposizioni previste dal Regolamento edilizio riguardo al decoro degli edifici e quanto previsto dall'articolo 19, sulle facciate o altre parti dei fabbricati visibili dal suolo pubblico è vietato esporre panni tesi, e collocare oggetti sulle finestre e sulle terrazze o comunque in vista, in modo da causare diminuzione del decoro dell'immobile.

2 È vietato effettuare scritte o disegni sugli edifici pubblici o privati, sulle loro pertinenze, porte, muri, manufatti o infrastrutture.

3 L'amministrazione comunale provvederà alla copertura in via d'urgenza delle scritte abusive a contenuto politico o comunque blasfeme o contrarie alla pubblica decenza.

4 E' consentita l'applicazione di materiali trasparenti che impediscano di tracciare scritte o favoriscano la ripulitura delle stesse.

Art.21 - Giardini, parchi, aree verdi e fontane

1 Nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi pubbliche e' vietato:

a) cogliere i fiori, strappare fronde e recare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, alle recinzioni, alle panchine, ai lampioni, alle fontane, alle vasche ed a qualsiasi altro oggetto ivi posto a pubblico uso od ornamento;

b) calpestare le parti erbose, entrare nelle aiuole, nei recinti ed in qualunque altra parte non destinata a pubblico passaggio, ove tale divieto è espressamente segnalato;

c) transitare o sostare con veicoli a motore fatti salvi i veicoli elettrici autorizzati nei luoghi del punto b) nonché sui viali interni dei pubblici giardini, su quelli riservati ai pedoni e in genere fuori dei viali e delle strade appositamente destinati, ove si applica il Codice della Strada;

- d) transitare con cavalli al di fuori degli spazi a ciò destinati nonché al di fuori delle pubbliche strade;
 - e) al di fuori dei casi e dei luoghi autorizzati, allestire tavoli, panche o altre attrezzature per fare merende o feste, accendere fuochi o bracieri;
 - f) salire sugli alberi, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, scagliar loro contro pietre, bastoni e simili;
 - g) salire o comunque usare le attrezzature e i giochi destinati ai bambini in modo non corretto o comunque da soggetti palesemente al di fuori della fascia di età cui sono destinati.
- 2** All'interno dei parchi, giardini e aree verdi pubbliche sono consentite attività di noleggio, previa autorizzazione, di cavalli, carrozzelle, velocipedi, macchinine per bambini, pattini o altre attrezzature.
- 3** I gestori delle attività di cui al comma 2 hanno l'obbligo di vigilare sul corretto uso delle attrezzature noleggiate, di pulire lo spazio usato per l'attività, di riporre le attrezzature al termine dell'attività, di indicare e rispettarne l'orario, di esporre e rispettare i prezzi relativi al noleggio di ciascun mezzo in rapporto al periodo d'uso.
- 4** È vietato fare il bagno o gettare cose o immergere oggetti o animali nelle fontane, nelle vasche pubbliche e in genere in qualsiasi pozza d'acqua pubblica.

Art. 22 - Corsi d'acqua

- 1** Fatte salve le norme di legge statali e regionali, al di fuori dei casi espressamente autorizzati e fatte salve le maggiori sanzioni penali, nell'alveo dei corsi d'acqua è vietato:
- a) fare il bagno salvo quanto disposto in specifiche ordinanze;
 - b) compiere opere di qualsiasi tipo;
 - c) lavare veicoli, oggetti o animali;
 - d) svolgere attività ludiche o di altro tipo, tranne l'esercizio della pesca secondo la normativa specifica. Possono essere esercitate attività sportive o ludiche anche temporanee previa autorizzazione;
 - e) impiantare e gestire stabilimenti balneari senza autorizzazione;
 - f) stendere panni o accatastare oggetti di qualsiasi tipo;
 - g) gettare rifiuti di qualsiasi tipo.

CAPO III - PUBBLICA QUIETE E TRANQUILLITA' DELLE PERSONE

Art.23 - Pubblica quiete e tranquillità delle persone

- 1** Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita in paese.
- 2** Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nel Piano comunale di zonizzazione acustica, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento o attraverso la propria attività o mestiere, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, anche singole, in rapporto al giorno, all'ora ed al luogo in cui il disturbo è commesso, secondo il normale apprezzamento e tenendo conto che quanto sopra può costituire barriera percettiva e sensoriale per i soggetti svantaggiati, come ipovedenti e non vedenti.
- 3** È particolarmente tutelata la fascia oraria che va dalle ore 24,00 alle ore 07,00 (alle ore 09,00 dei giorni festivi) e ogni comportamento si deve conformare a questo principio. Gli uffici pubblici, nell'autorizzare attività, eventi, spettacoli, impongono prescrizioni che tengano conto di quanto sopra.

Art.24 – Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo

- 1** I gestori dei locali e dei luoghi di ritrovo di cui al precedente articolo 3 comma 4 sono altresì tenuti a porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare i comportamenti che causano schiamazzi e rumori. Anche la propagazione di suoni con strumenti musicali, radio,

televisione o strumenti elettronici o altri mezzi di diffusione non deve recare disturbo ai sensi dell'art. 23. L'uso di amplificatori sul suolo pubblico deve comunque cessare dalle 24.00 alle 7.00 salvo specifica autorizzazione.

2 Così come previsto dall'articolo 3 comma 5, l'amministrazione comunale, a seguito di violazione rilevata ai sensi del comma 1, può ridurre l'orario di apertura di singoli locali e in caso di reiterazione di fenomeni di disagio può applicare il disposto di cui all'art.43.

Art.25 – Rumori e schiamazzi per le strade

1 Al di fuori delle attività di ritrovo di cui all'art. 24, è fatto divieto a chiunque di recare disturbo, ai sensi dell'art. 23, con rumori, schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione. L'uso di amplificatori deve comunque cessare dalle 24.00 alle 7.00 salvo specifica autorizzazione

2 Durante il trasporto, il carico e lo scarico o lo spostamento di oggetti o materiali per le strade pubbliche e private, nei cortili e nelle pertinenze, è fatto obbligo di attuare tutte le cautele per evitare frastuono o rumore.

Art.26 – Disturbo alla pubblica quiete procurato da animali

1 E' fatto divieto di detenere cani o altri animali che rechino disturbo alla pubblica quiete e al riposo, anche di persone singole.

CAPO IV - MESTIERI E ATTIVITÀ LAVORATIVE

Art.27 - Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa

1 Fatta salva la specifica normativa e le specifiche competenze in campo sanitario, dell'igiene degli alimenti e bevande e della prevenzione e protezione dei lavoratori, ogni mestiere esercitato su strada ed ogni altra attività lavorativa esercitata in locali, anche da una sola persona, deve essere effettuata garantendo le condizioni igieniche.

2 I locali visibili dalla pubblica via e gli esercizi accessibili al pubblico dovranno essere in ogni momento perfettamente puliti, ben mantenuti e tinteggiati per non recare pregiudizio al decoro cittadino.

Art.28 - Negozi e articoli per soli adulti

1 La vendita di articoli riservati esclusivamente ai maggiorenni è ammessa solamente in esercizi commerciali che consentano la necessaria riservatezza, che abbiano l'ingresso distante almeno 200 metri da scuole, giardini, edifici destinati a luogo di culto o alla memoria dei defunti e dalle cui vetrine o mostre non sia possibile scorgere l'interno del locale o i prodotti messi in vendita.

2 Qualora, negli esercizi di cui al comma 1, si vendano anche altri articoli in libera vendita, deve essere salvaguardata comunque la necessaria riservatezza e i prodotti destinati esclusivamente ai maggiorenni devono essere conservati o esposti in zone non immediatamente visibili.

Art. 29 - Obbligo di vendita delle merci esposte e dell'uso dei bagni

1 Fatta salva la disciplina della pubblicità dei prezzi di vendita, in nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci che comunque a tale fine siano esposte al prezzo indicato.

2 Qualora s'intenda soltanto esporre merce od oggetti, è obbligatorio segnalare che non sono in vendita.

3 È fatto obbligo agli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di mantenere i bagni in buono stato di manutenzione e di consentire l'utilizzazione dei bagni a chiunque ne faccia richiesta.

Art.30 - Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dai negozi o per strada

1 Ogni merce esposta per la vendita non dovrà sporgere di oltre 10 centimetri dalla soglia dell'esercizio e comunque non dovrà costituire pericolo od ostacolo, per forma, materiale e posizionamento, per i passanti in particolare ipovedenti o non vedenti o in carrozzina.

2 Previa autorizzazione è permesso apporre i sommari dei quotidiani in apposite bacheche o cavalletti nelle immediate adiacenze dell'edicola; essi dovranno essere mantenuti in buono stato e in posizione corretta in modo da non creare pericolo per i passanti.

3 Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, essi dovranno essere esposti in modo da non causare alcun danno.

4 È vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa al decoro pubblico.

5 È vietato esporre merce o oggetti che possano facilmente sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti.

Art.31 - Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del comune

1 Al di fuori di quanto previsto dalla disciplina dell'uso dello stemma del Comune e del gonfalone, è vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici o servizi comunali, per contraddistinguere in qualsiasi modo attività private.

Art.32 - Mestieri ambulanti e artisti di strada

1 Fatte salve le norme per il commercio su area pubblica, è vietato esercitare mestieri ambulanti o l'attività di artista di strada nell'ambito del territorio comunale senza rispettare le specifiche disposizioni contenute nei provvedimenti comunali in materia. Tutti i mestieri ambulanti non previsti da tali disposizioni sono considerati vietati. L'amministrazione comunale, in occasione di particolari eventi o per determinati luoghi o situazioni, può impartire specifiche disposizioni per l'esercizio o la sospensione temporanea delle attività di cui trattasi.

Art.33 - Pubblici trattenimenti e spettacoli viaggianti

1 Fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia, gli allestimenti, le baracche e i loro annessi, e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente dovranno essere mantenute pulite e in perfette condizioni igieniche anche in base alle prescrizioni che potranno volta per volta essere stabilite dal comune; in particolar modo le aree adibite a questo scopo dovranno essere dotate di un congruo numero di contenitori di rifiuti.

2 Il suolo pubblico dovrà inoltre essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di metri tre intorno allo spazio occupato.

3 A coloro che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante è fatto obbligo di tenere il pubblico, con particolare riguardo ai bambini, ad una distanza dall'attrazione tale da impedire che allo stesso sia procurato danno o pericolo.

4 Ai soggetti che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante e di pubblico intrattenimento è vietato:

- ☐ a) di attirare il pubblico con richiami rumorosi e molesti;
- ☐ b) di tenere aperti gli allestimenti oltre l'orario consentito dalla singola autorizzazione e comunque oltre le ore 23,00.

5 L'amministrazione comunale, in occasione di particolari eventi o in determinati luoghi o situazioni può, con specifica ordinanza, impartire disposizioni o specificazioni.

Art.34 - Raccolta stracci

1 Chiunque svolge l'attività di raccolta di stracci o altri oggetti usati, deve aver cura che durante le operazioni di raccolta o sgombero non vengano a crearsi situazioni di pericolo o di ingombro del suolo pubblico, nonché di disagio o fastidio per la cittadinanza.

Art. 35 - Locali di noleggio di velocipedi, cavalli, imbarcazioni

1 Fuori dall'esercizio di mestieri ambulanti, è vietato effettuare attività di noleggio di acceleratori di andatura, velocipedi, cavalli, imbarcazioni senza la prescritta autorizzazione comunale e senza rispettare le prescrizioni contenute nella stessa.

2 Fatte salve le norme statali e regionali in materia, i mezzi concessi in noleggio devono essere di costruzione solida e sicura, e mantenuti sempre in buono stato; i cavalli devono essere in buono stato di salute.

3 Tutti i mezzi concessi in noleggio devono essere dotati di polizza assicurativa di responsabilità civile e per danni a terzi.

Art.36 - Conduzione dei veicoli a trazione animale

1 Fatte salve le norme statali e regionali in materia, i veicoli a trazione animale devono essere mantenuti sempre puliti e condotti in modo da non recare molestia all'animale stesso, alle persone e alle cose.

Art. 37 - Volantinaggio e distribuzione di oggetti

1 Fatte salve le norme statali, regionali e comunali sulla pubblicità o specifiche autorizzazioni, sul suolo pubblico o dai locali aperti su di esso, è consentito, nelle forme non vietate e fuori dalle carreggiate, distribuire o depositare per la libera acquisizione qualsiasi oggetto, giornale, volantino, purché non sia recato pregiudizio alla pulizia del suolo o disturbo alla circolazione, anche dei pedoni.

2 Il volantinaggio, dove consentito, può essere effettuato solo a persone fisiche. È vietata la distribuzione su veicoli in sosta, sulle soglie e sui gradini degli edifici prospicienti marciapiedi e aree pubbliche.

3 È vietato depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali o all'interno di spazi condominiali, laddove i proprietari degli edifici abbiano esposto visibile cartello di non gradimento o abbiano installato apposito raccoglitore.

TITOLO III - MEDIAZIONE SOCIALE, EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' E ASSISTENZA ALLE PERSONE

Art.38 – Mediazione sociale e educazione alla legalità

1 Il Comune favorisce la mediazione sociale intesa come integrazione tra persone, convivenza civile e bonaria risoluzione dei conflitti, ponendo a disposizione dei cittadini specifico servizio svolto da personale addetto presso le sedi dei consigli di quartiere e dagli appartenenti alla Polizia Municipale.

2 L'attività di mediazione sociale di cui al presente articolo è svolta in quei conflitti che non vedano il concretizzarsi della commissione di un reato, anche punibile dietro presentazione di querela, qualora la stessa sia stata presentata.

3. Gli addetti al servizio suddetto possono in particolare convocare le parti o i soggetti che recano o subiscono conflitto e cercano di ricomporre le situazioni di disagio, verbalizzando le conclusioni dell'incontro.

4 Nel caso in cui la mediazione venga svolta da personale appartenente alla Polizia Municipale che riscontri l'esito positivo dell'incontro, verbalizzando gli impegni presi dalle parti in questione, possono non essere rilevate le eventuali violazioni amministrative previste dal presente regolamento commesse dai soggetti e direttamente ricollegabili al conflitto.

5 Tra i medesimi soggetti e per la medesima questione non può essere effettuato più di un intervento di mediazione.

6 Qualora le parti non ottemperino agli impegni presi nel verbale di cui al comma precedente, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art.42 c.2.

7 La Polizia Municipale pone alla base della sua azione la prevenzione degli illeciti e dei conflitti sociali, educando al rispetto delle norme di convivenza. Collabora con gli istituti scolastici e le famiglie per l'educazione alla legalità ai giovani, anche informando circa i principi contenuti nel presente Regolamento. L'Amministrazione comunale può stipulare convenzioni con le associazioni di volontariato per realizzare collaborazioni rivolte a favorire l'educazione alla convivenza, al senso civico e al rispetto della legalità.

Art.39 – Accompagnamento di persone in difficoltà e minori

1 In casi di emergenza e urgenza sociale che vedano coinvolte persone indigenti, sole, incapaci, anziane o minorenni o comunque soggetti in situazioni di gravi difficoltà, il personale della Polizia Municipale interviene anche secondo quanto stabilito nei protocolli operativi definiti con altri uffici o servizi comunali, altre pubbliche amministrazioni e strutture convenzionate.

2 Nel caso di interventi effettuati sulla base del presente regolamento che comportino situazioni di disagio sociale e perdita dei mezzi minimi di sussistenza, assieme alla Polizia Municipale dovranno essere presenti anche i competenti servizi sociali per valutare, in relazione alle condizioni economiche e sociali, l'individuazione di alternative, consone e idonee sistemazioni.

3 Per la soluzione delle situazioni di cui al comma 1 il personale della Polizia Municipale, rilevata la situazione, può provvedere all'accompagnamento della persona presso un centro di accoglienza o altro locale indicato dai servizi sociali.

4 Nei confronti di minori moralmente o materialmente abbandonati o che si trovano in altre situazioni previste dall'art.403 C.C., la Polizia Municipale interviene identificando il minore e ricoverandolo presso un centro di accoglienza. In caso si tratti di minori di cittadinanza straniera, si procede all'identificazione e al ricovero in strutture adeguate secondo gli accordi presi con le pubbliche amministrazioni interessate e le altre forze di polizia. In tutti i casi di cui sopra viene fatta segnalazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minori.

5 Le misure di accompagnamento e ricovero di cui ai commi precedenti sono attuate anche in caso di situazioni climatiche eccezionali, come ad esempio in caso di temperature invernali particolarmente rigide.

Art.40 - Trattamenti Sanitari Obbligatori e Accertamenti Sanitari Obbligatori

1 In occasione di Trattamenti Sanitari Obbligatori (TSO) o Accertamenti Sanitari Obbligatori (ASO) ai sensi della legge statale gli operatori sanitari e il personale della Polizia Municipale svolgono gli adempimenti inerenti il proprio ruolo istituzionale.

2 Gli operatori sanitari intervengono sul posto e attuano il provvedimento di TSO o ASO ponendo in essere iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato nel rispetto della dignità della persona e dei suoi diritti.

3 Il personale della Polizia Municipale, durante le operazioni di cui al presente articolo, tutela l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni pubblici e privati, concorre alle iniziative volte ad assicurare il consenso ed interviene nei confronti del soggetto da sottoporre al provvedimento solo qualora questi metta in atto un comportamento di resistenza attiva o passiva ovvero sia causa di pericolo o danno per se stesso, per altri o per le cose, o sia necessario accedere con la forza dentro locali chiusi o dimore, garantendo la piena attuazione del provvedimento stesso. **4** Il personale della Polizia Municipale, nello svolgimento delle operazioni di cui al comma 3, può operare anche fuori del territorio comunale anche con l'arma in dotazione, per i fini di collegamento previsti dal Regolamento sull'armamento della Polizia Municipale.

TITOLO IV - SANZIONI, PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

CAPO I - SANZIONI E PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI

Art.41 – Sistema sanzionatorio

1 Nei casi di conflitto sociale e degli altri casi in cui ciò sia appropriato e possibile, la Polizia Municipale è tenuta ad esperire tentativi di mediazione e conciliazione prima di erogare le sanzioni del presente capo.

2 Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art.7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

3 Tutti i soggetti nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente regolamento possono proporre ricorso amministrativo nelle forme di cui al comma seguente.

4 L'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui all'art.18 della L.689/81 è individuata nel responsabile del servizio di Polizia Municipale. I proventi sono destinati al Comune.

5 Competente ad accertare le violazioni alle norme del presente regolamento è, in via prioritaria, la Polizia Municipale. Sono competenti altresì gli altri soggetti che rivestono la qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

6 Il Sindaco secondo modalità stabilite con propria ordinanza, può attribuire a dipendenti comunali diversi dagli appartenenti al Corpo Polizia Municipale o a dipendenti di società o aziende partecipate dal Comune le funzioni di accertamento delle violazioni al presente regolamento.

Art.42 –Sanzioni

1 Chiunque viola le disposizioni di cui all'art.4 c.4, 8 c.1, 11 c.2, 17 c.1, 22 c.1 lett.a), d), f) del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.

2 Chiunque viola le altre disposizioni del presente Regolamento o delle ordinanze ad esso riferibili è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80,00 a € 500,00.

3 Chiunque viola le prescrizioni dei titoli autorizzatori previsti ai sensi del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80,00 a € 500,00. Alla medesima sanzione, in assenza di specifica disposizione, è soggetto chi viola le prescrizioni di altri titoli autorizzatori di competenza del Comune. **4** Qualora ai sensi del presente regolamento sia richiesto un titolo autorizzatorio, questo deve

sempre essere ostensibile agli agenti accertatori che ne facciano richiesta durante lo svolgimento dell'attività. Chiunque non ottemperi al presente obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80,00 a € 500,00.

5 Il trasgressore che non ottempera al provvedimento di diffida di cui all'art.46 o non vi ottempera nei termini previsti, o che, in caso di ripristino o rimozione di opere di facile attuabilità, si sia rifiutato di eseguirla immediatamente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80,00 a € 500,00.

6 È sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n.571. Ai sensi dell'art. 13 Legge 24 novembre 1981 n.689 è inoltre sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai locali ove si svolga qualsiasi attività lavorativa. Chiunque impedisca, anche temporaneamente, l'accesso agli agenti accertatori all'interno dei locali adibiti ad attività lavorativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80,00 a € 500,00.

Art.43 – Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori e ai locali ove si esercitano le attività autorizzate.

1 L'Amministrazione comunale, per motivi di pubblico interesse, può sospendere o revocare con apposito provvedimento motivato qualsiasi titolo autorizzatorio di competenza del Comune ed eventualmente chiudere i locali senza che il titolare del medesimo abbia diritto a indennità o compensi di sorta.

2. Qualora espressamente previsto nel provvedimento di sospensione o revoca la Polizia Municipale applicherà appositi sigilli ai locali ove venivano esercitate le attività il cui titolo autorizzatorio sia stato sospeso o revocato.

Art.44 – Segnalazioni o reclami

1 Chiunque desideri presentare segnalazioni o reclami relativamente ad eventi o comportamenti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento ed essere informato degli esiti, può farlo rivolendosi alla Polizia Municipale.

CAPO II - PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

Art.45 – Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità.

1 Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendo tale obbligo al trasgressore, menzionando altresì se il ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità. Se il ripristino o la rimozione vengono immediatamente eseguiti, l'agente accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento.

2 Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione è soggetto alla sanzione di cui all'art. 42 c.5. In caso di mancata ottemperanza si può provvedere comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato.

Art.46 – Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità.

1 Qualora il ripristino del precedente stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive conseguente la violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia di non immediata attuabilità, o non sia stato comunque effettuato, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendone così l'obbligo al trasgressore e invia copia del verbale con specifico rapporto alla Direzione competente che emana un provvedimento di diffida da notificarsi al trasgressore.

2 Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto diffidato o vi ottemperi oltre i termini previsti, è soggetto alla sanzione di cui all'art.42 c.5. In caso di mancata ottemperanza si provvede comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato.

**ALLEGATO QUALE PARTE INTEGRANTE
DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 29 DEL 20.11.2008**